

Famiglia e gestione dei rapporti patrimoniali: profili fiscali nell'esperienza giuridica italiana

Family and wealth relationship management: regards taxes in the Italian legal experience

Fabio Saponaro¹

Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza
fabio.saponaro@unitelmasapienza.it

Riassunto

La trattazione dei profili fiscali dei rapporti patrimoniali della famiglia assume un ruolo di particolare rilevanza nell'ambito della politica economica di uno Stato, soprattutto qualora il tessuto imprenditoriale sia costituito, come in Italia, da piccole-medie imprese. Il contributo esamina, in particolare, la disciplina tributaria dell'impresa familiare, del fondo patrimoniale e dei patti di famiglia, istituti che assumono sempre più rilevanza nell'assetto dei rapporti socioeconomici della famiglia.

Parole-chiave: fiscalità della famiglia; impresa familiare; patti di famiglia, fondo patrimoniale.

Abstract

Dealing with family wealth relationships of regards taxes plays a fundamental role in the State economic policy, especially when the business fabric consists of small-medium enterprises, as in Italy. In particular, this study examines the tax regulation of the family business, of the estate fund and of the family agreements. All of these systems are becoming increasingly important in shaping the socio-economic relations of the family.

Keywords: taxation; family business; family agreements; estate fund.

¹ Professore Ordinario di Diritto Tributario presso il Dipartimento di studi giuridici ed economici dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza. Facoltà di Giurisprudenza. Viale Regina Elena, 295, CEP 00161, Roma, Italia.

Premessa: la tassazione della famiglia

La trattazione dei profili fiscali dell'impresa familiare, del fondo patrimoniale e dei patti di famiglia risponde ad un'esigenza di completamento della disciplina civilistica di questi istituti che risultano di grande attualità e di indubbia rilevanza sul piano socioeconomico.

Dal punto di vista storico, il trattamento fiscale riservato ai redditi prodotti all'interno della famiglia assume un significato importante al fine di comprendere il ruolo che è stato attribuito alla stessa nella politica economica del nostro Paese.

Prima della riforma tributaria degli anni '70, i rapporti tra familiari assumevano rilevanza sotto un duplice profilo: il primo, riguardante la c.d. "imposta di famiglia", introdotta nell'ordinamento tributario degli enti locali con la L. 26 luglio 1868 n. 4513; il secondo, riguardante l'imposta complementare, disciplinata da ultimo dal D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, il cui art. 131 assoggettava ad imposta progressiva le persone fisiche, residenti e non, per la somma dei redditi propri nonché per i redditi altrui dei quali avessero la libera disponibilità o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti. Tali disposizioni, adeguandosi al superato concetto civilistico secondo cui si ravvisava in un solo componente della famiglia (il *pater familias*) il centro di imputazione degli interessi del gruppo, prevedevano il cumulo dei redditi della moglie convivente e non legalmente separata con quelli del marito (cfr. Fantozzi, 2003, pp. 790 ss).

Il principio dell'imputazione al capo famiglia dei redditi della moglie, nonché dei figli minori ed emancipati, sopravvisse anche con l'istituzione dell'IRPEF (art. 4 del DPR 597 del 1973), che sarebbe diventata nel tempo la principale imposta personale del nostro ordinamento tributario.

Tale sistema, però, sollevò rilevanti dubbi di incostituzionalità fondati sul contrasto della presunzione assoluta di disponibilità da parte del marito dei redditi della moglie e dei familiari conviventi, rispetto al principio della capacità contributiva².

L'epilogo fu un importante pronunciamento della Corte Costituzionale la quale, con sentenza del 15 luglio 1976, n. 179, dichiarò l'incostituzionalità delle disposizioni sul "cumulo" dei redditi familiari con riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, che sanciscono, rispettivamente, i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, nonché con l'art. 31 della stessa Costituzione sulla tutela della famiglia.

Il superamento del principio del cumulo dei redditi, nell'attuale sistema normativo dell'IRPEF, disciplinata nel Testo Unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. TUIR), ha allontanato l'idea della famiglia caratterizzata da un'autonoma soggettività tributaria in favore dell'applicazione del principio della personalità

² Sui profili di illegittimità costituzionale del cumulo dei redditi di famiglia, si segnalano gli autorevoli contributi di Fedele (1976), Gallo (1977), Perrone (1977), Manzoni (1975).

dell'imposizione³, riconoscendo ciascun componente della stessa come autonomo soggetto passivo d'imposta⁴.

Tuttavia, ciò non ha limitato il legislatore fiscale nel prestare particolare attenzione ed un certo *favor* rispetto alle modalità di formazione del reddito dei componenti del nucleo familiare, ovvero al riconoscimento in loro favore di particolari agevolazioni (deduzioni⁵ e/o detrazioni), ai fini di una più ragionevole determinazione sia della base imponibile, ossia della ricchezza tassata, che delle imposte nette da pagare.

Allo stesso modo, sono state disciplinate sul piano tributario alcune attività svolte in seno alla famiglia come la scelta di un particolare regime matrimoniale, la gestione dell'impresa familiare nonché il trasferimento e la circolazione dei beni.

La scelta del regime matrimoniale: il trattamento fiscale del fondo patrimoniale

La scelta del regime matrimoniale, che investe i futuri rapporti economici dei coniugi, dovrebbe rispondere esclusivamente a precise esigenze ed aspirazioni della coppia rispetto alla gestione del costituendo nucleo familiare, sebbene non siano tuttavia trascurabili gli effetti fiscali che tale scelta implica⁶.

A volte, la possibilità di successo di un istituto giuridico dipende anche dalla convenienza economica dell'operazione, nella valutazione della quale gioca un ruolo determinate proprio la fiscalità.

Ai fini dell'IRPEF, i redditi ritraibili dai beni che formano oggetto della comunione legale, ovvero del regime matrimoniale ordinario, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 917/1986, sono imputati a ciascun coniuge per metà del loro ammontare o per la diversa quota stabilita, ai sensi dell'art. 210 c.c., nelle eventuali convenzioni modificative. Invece, i proventi derivanti dall'attività individuale di ciascun coniuge sono, in ogni caso, imputati separatamente per l'intero ammontare⁷. I redditi dei beni dei figli minori, soggetti all'usufrutto legale dei genitori, sono infine imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore.

Più complesso è, invece, il trattamento fiscale del fondo patrimoniale⁸, istituto che è espressione di quel particolare *favor* che il legislatore riserva alla famiglia, vista come nucleo di base della comunità sociale ed espressione fondamentale dello sviluppo dell'individuo. Tale disciplina, infatti, attraverso la limitazione di responsabilità che introduce e attraverso i vincoli all'alienazione dei beni, siano essi

³ In tal senso, si veda Fantozzi (2003, p. 791).

⁴ Sul regime tributario della famiglia, anche in chiave storico-evolutiva, si segnala il recente contributo di Gianoncelli (2018).

⁵ Per esempio, alcune spese sostenute nell'interesse comune della famiglia. Su cui v. Mencarelli (2022).

⁶ In argomento, v. Pace (2021).

⁷ Per un approfondimento del tema, si veda Fantozzi (1989), Fedele (2002), Turchi (2012).

⁸ Su cui si rimanda a Demarchi (2005, pp. 691 ss).

immobili, mobili registrati e titoli di credito, favorisce la conservazione di una parte del patrimonio al fine di soddisfare i bisogni familiari⁹.

Ai fini dell'IRPEF, i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986, sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun coniuge. Il fisco non riconosce alcuna importanza alla titolarità della proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale, stabilendo, quale presunzione assoluta, che i frutti scaturenti dall'amministrazione di esso spettino, in ugual misura, a entrambi i coniugi. Inoltre, nelle ipotesi di cessazione del fondo, previste dall'art. 171 c.c., i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo medesimo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo.

Più complessa appare, invece, la disciplina delle imposte indirette concernente l'istituto del fondo patrimoniale.

A tal riguardo, per individuare il regime impositivo da applicare all'atto, ciò che rileva è l'indagine sulla sua natura (onerosa o gratuita) e sugli effetti patrimoniali conseguenti ai trasferimenti di ricchezza che si operano con la costituzione del fondo.

Mentre sulla natura giuridica dell'atto è ragionevole propendere per la tesi della liberalità, maggiori dubbi sorgono in merito alla efficacia dichiarativa o costitutiva dell'atto costitutivo che crea il vincolo o meno di un trasferimento di ricchezza tassabile (rilevante soprattutto ai fini dell'imposta di registro).

In proposito, si devono tenere distinte le varie ipotesi, a seconda cioè che contestualmente alla creazione del vincolo si abbia o meno anche il trasferimento della proprietà di beni o di diritti reali.

Nel primo caso, si avrà anche un trasferimento di ricchezza, in quanto i fondi sono costituiti dai coniugi o da terzi con il trasferimento della proprietà o diritti reali su beni personali. Nel secondo caso, invece, il fondo viene costituito, ad esempio, con beni già facenti parte della comunione legale, ovvero conferiti da un solo coniuge che mantiene la proprietà esclusiva. In tal caso, non si avrà alcuno spostamento di ricchezza che possa costituire oggetto di imposizione.

In generale, il trasferimento della proprietà è solo eventuale e qualora non si riscontri nell'atto una specifica volontà diretta ad attuare una donazione o un trasferimento in genere della proprietà o di altri diritti reali, esso deve essere registrato ad imposta fissa.

In altre parole, se il bene è di proprietà di un solo coniuge, questi può rimanere proprietario esclusivo dello stesso oppure può cederne una quota alla moglie e così pure il terzo può cedere il bene ad uno o ad entrambi i coniugi ovvero conservare la proprietà dello stesso ed imporre al bene il solo vincolo del fondo patrimoniale a vantaggio di una determinata famiglia.

⁹ La giurisprudenza è oggi stabilmente indirizzata verso la tesi della natura di convenzione matrimoniale del fondo patrimoniale. Tra le prime pronunce in tal senso, si veda Cass. civ., Sez. V, 7 luglio 2003, n. 10666.

Dopo contrastanti orientamenti giurisprudenziali, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto in passato di non includere l'atto costitutivo del fondo patrimoniale tra quelli che comportano un incremento di ricchezza per il destinatario, quindi assoggetta ad imposta proporzionale, bensì solo costitutiva di un nuovo vincolo giuridico del bene, costituendolo in patrimonio separato, pur senza la creazione di una nuova soggettività patrimoniale¹⁰.

In effetti, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale fa sorgere un vincolo di destinazione, efficace *erga omnes*, gestito poi dai coniugi in adempimento dei doveri nascenti dall'appartenenza alla famiglia.

Al fine di inquadrare correttamente i riflessi fiscali dell'istituto ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nonché dell'imposta sulle successioni e donazioni, occorre distinguere varie ipotesi:

(a) fondo costituito con i beni di proprietà di entrambi i coniugi. In tale ipotesi l'atto di costituzione del fondo esprime soltanto un vincolo di destinazione, essendo del tutto esclusa ogni volontà traslativa. Ne consegue l'inapplicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni per assenza del presupposto imponibile. Ai fini dell'imposta di registro, invece, l'atto di costituzione del fondo è riconducibile alla previsione di cui all'art. 11, parte prima, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell'imposta di registro), con applicazione del tributo nella misura fissa di 200 euro;

(b) fondo costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi che se ne riserva la proprietà. Anche in tale ipotesi non vi è alcun effetto traslativo in quanto il coniuge conferente rimane proprietario dei beni¹¹. A tale fattispecie si estende la medesima disciplina tributaria prevista al precedente punto ai fini dell'imposta di registro con assoggettabilità dell'atto costitutivo al tributo nella misura fissa di 200 euro;

(c) nel caso in cui il coniuge proprietario del bene non se ne riservi la proprietà, l'atto sarà sempre soggetto ad imposta di registro in misura fissa solo se l'altro coniuge non accetti "pro-quota" il trasferimento del dominio; ciò in quanto con tale rinuncia non si formalizza, di fatto, alcun trasferimento di proprietà o di altri diritti reali¹². Nell'ipotesi in cui, invece, l'altro coniuge non proprietario accetti l'attribuzione del bene conferito al fondo patrimoniale, sussiste il trasferimento a titolo gratuito del 50% dei beni destinati al fondo e su tale quota troverà applicazione l'imposta sulle donazioni.

¹⁰ Cass. civ., Sez. V, 6 giugno 2002, n. 8162 e Cass. civ., Sez. V, 7 luglio 2003, n. 10666. In ragione di tale orientamento, non vi è trasferimento della proprietà o di altro diritto reale e l'atto costitutivo del fondo patrimoniale non è un atto che ha per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale perché tra gli stipulanti non vi è scambio di alcuna prestazione e controprestazione patrimoniale.

¹¹ A tale conclusione induce la duplice considerazione per cui il fondo è funzionale ai bisogni della famiglia e che fa carico ai coniugi, e più precisamente al coniuge proprietario, l'obbligo di assistenza economico e materiale della famiglia.

¹² Cfr. Circ. Min. 30 novembre 2000, n. 221/E. In giurisprudenza si veda invece Cass. civ., Sez. V, 26 maggio 2003, n. 8289.

In ultimo, si rammenta che in presenza di trasferimento della proprietà di beni immobili sono dovute anche le imposte ipotecarie e catastali e che gli atti traslativi a titolo gratuito sono, invece, soggetti all'imposta di successione e donazione, che investe pure la costituzione del fondo patrimoniale con trasferimento della proprietà di beni o di diritti reali.

L'impresa familiare

Ai fini delle imposte sui redditi, per effetto del rinvio fatto dal legislatore tributario all'art. 230 bis c.c., la nozione fiscale di impresa familiare è sovrapponibile a quella civilistica, talché si considera tale quella in cui collaborano, in modo continuativo e prevalente, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo (cfr. art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986). Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della L. 20 maggio 2016, n. 76, per "coniugi" devono intendersi anche le parti dell'unione civile¹³.

Dal punto di vista della forma giuridica, si evidenzia, preliminarmente, che l'impresa familiare non configura una società di persone, bensì ha natura di impresa individuale¹⁴. Per tale ragione, essa non assume nell'ordinamento tributario una soggettività autonoma, risultando i redditi prodotti imputati a ciascun familiare che, conseguentemente, è destinatario di autonomi obblighi e responsabilità nei confronti del Fisco.

Sia per il titolare dell'impresa che per i familiari partecipanti, i redditi ritraibili con l'esercizio dell'attività sono qualificabili come redditi d'impresa¹⁵.

La tassazione dell'impresa familiare segue le stesse regole previste per il reddito d'impresa secondo il regime ordinario ovvero, in caso di opzione, quello semplificato (cfr. art. 18, commi 1 e 7, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) ovvero ancora quello forfetario previsto per le imprese di piccole dimensioni (cfr. art. 1, commi 54-29, L. 23 dicembre 2014, n. 190).

Per la particolare forma individuale dell'impresa familiare, ai fini della determinazione del reddito complessivo, il titolare dell'impresa potrà compensare le perdite conseguite nell'esercizio dell'attività con i redditi delle altre categorie nello stesso periodo d'imposta. L'obbligo di dichiarazione dei redditi, in caso di perdita, compete esclusivamente al titolare, essendo l'unico soggetto tenuto all'adempimento degli obblighi contabili.

Per quanto concernono, poi, i criteri di imputazione del reddito prodotto dall'impresa familiare, occorre far riferimento all'art. 5, comma 4, del D.P.R. n.

¹³ Si segnala, inoltre, l'estensione della disciplina fiscale anche ai conviventi di fatto da parte della Amministrazione finanziaria (cfr. Ag. Ent, Ris. 26 ottobre 2017, n. 134/E).

¹⁴ Sul tema ed in particolare sulla natura giuridica dell'impresa familiare, si veda A.E. Granelli, L'impresa familiare nella riforma tributaria, in Riv. dir. fin., 1976, I, 621 ss.; M. Nussi, L'imputazione del reddito nell'impresa familiare, in Riv. dir. trib., 1992, I, 915; A. Fantozzi, v. Impresa familiare (diritto tributario), in Nov. dig. it., App., vol. IV. Torino, 1984; G. Scuffi, La fiscalità nel diritto di famiglia, Milano, 2022, 149 ss.; D'Andrea, 2022, 25 ss.

¹⁵ Si veda Cass. civ., Sez. Un., 10 agosto 1992, n. 9459.

917/1986, laddove è espressamente stabilito che i redditi dell'impresa familiare, limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione tributaria dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività lavorativa nell'impresa proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. In base a tale disposizione, la quota minima degli utili dell'impresa familiare imputabile al relativo titolare è pari al 51%.

Il regime fiscale sopra descritto trova, però, applicazione a condizione che:

- i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente con l'indicazione del rapporto di parentela e di affinità dell'imprenditore da atto pubblico o scrittura privata autenticata, anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti¹⁶;
- l'imprenditore riporti nella sua dichiarazione dei redditi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che tali quote sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
- ciascun familiare partecipante all'impresa attesti nella dichiarazione dei redditi di aver prestato la propria attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Proseguendo la trattazione dell'impresa familiare con riferimento ai profili con rilevanza tributaria, occorre ulteriormente evidenziare che, ai sensi dell'art. 230-bis, comma 1, c.c., il collaboratore familiare ha il diritto di partecipazione non solo agli utili ma anche agli incrementi patrimoniali dell'azienda, anche in ordine all'avviamento. Il predetto diritto di partecipazione compete:

- in misura proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
 - è intrasferibile (salvo che il trasferimento avvenga con il consenso di tutti i partecipi, a favore di altro collaboratore familiare);
- !
- può essere liquidato in denaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione di lavoro, nonché in caso di alienazione dell'azienda.

Nell'ipotesi di trasferimento dell'azienda, l'art. 230-bis c.c. riconosce pertanto ai collaboratori familiari:

¹⁶ Sotto questo profilo, la disciplina fiscale si differenzia da quella civilistica in quanto nel codice civile l'impresa familiare può sorgere anche di fatto, senza che occorra alcuna formalizzazione.

- il diritto di ricevere la liquidazione di una somma pari all'incremento di valore dell'azienda stessa, rispetto a quello ad essa riferibile alla data di avvio della collaborazione;
- il diritto di prelazione sul trasferimento d'azienda.

Entrambi i diritti sono concepiti dal legislatore con riferimento al caso di alienazione dell'azienda da parte dell'imprenditore individuale verso un corrispettivo, ossia al caso di cessione a titolo oneroso, anche se non sembra pregiudicata la sua applicazione nel caso di cessioni a titolo gratuito¹⁷. Ciò in quanto la norma, ai fini della determinazione del valore di liquidazione spettante al collaboratore familiare, fa riferimento all'incremento di valore che emerge dal raffronto tra valori effettivi iniziali e finali, piuttosto che a valori di realizzo dell'azienda da parte dell'imprenditore individuale¹⁸.

In caso di trasferimento dell'azienda dell'impresa familiare, l'imprenditore individuale dovrà dunque quantificare ciò che spetta a ciascun collaboratore familiare in forza dei diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e agli incrementi aziendali riconosciuti. Tale quantificazione passa attraverso il confronto tra il valore effettivo dell'azienda al momento in cui il familiare è entrato a far parte dell'impresa familiare e il corrispondente valore al momento dell'alienazione.

Dal punto di vista fiscale, l'importo spettante al collaboratore familiare per effetto del trasferimento dell'azienda, a fronte del suo diritto patrimoniale di partecipazione agli incrementi dell'azienda medesima non assume rilevanza fiscale in capo all'impresa e non costituisce reddito imponibile per il collaboratore.

Infine, la contabilizzazione del debito dell'impresa verso il collaboratore serve a tutelare lo stesso, in quanto ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c., risponde dei debiti aziendali pregressi anche l'acquirente dell'azienda, qualora i debiti risultino dai libri contabili obbligatori al momento del trasferimento.

Il patto di famiglia e le agevolazioni fiscali in materia di successioni e donazioni

La L. 14 febbraio 2006, n. 55 ha introdotto nell'ordinamento la disciplina del patto di famiglia, inserendo nel codice civile un nuovo art. 768-bis. Tale novella trae

¹⁷ Sembra, invece, potersi escludere il diritto di prelazione in forza di un conferimento in società.

¹⁸ Né il rinvio operato all'art. 230-bis c.c., da parte dell'art. 768-bis c.c. (concernete i trasferimenti di aziende effettuate in esecuzione dei c.d. "patti di famiglia") parrebbe dover essere interpretato come un'affermazione di questo principio, in quanto l'applicabilità del diritto patrimoniale di liquidazione del collaboratore familiare in caso di trasferimento d'azienda a titolo gratuito sembra appunto rinvenibile direttamente dall'art. 230-bis medesimo. Pertanto, se un soggetto è sia legittimario del disponente che collaboratore familiare dell'impresa individuale del disponente, qualora quest'ultimo decida di trasferire ad altro soggetto la propria azienda, stipulando a tal fine un patto di famiglia, sembra corretto ritenere che il collaboratore familiare e legittimario del disponente abbia diritto alla liquidazione della propria quota di spettanza degli incrementi di valore dell'azienda, ai sensi dell'art. 230-bis c.c., ed abbia diritto a ricevere una compensazione patrimoniale non inferiore a quella minima prevista dalla disciplina dei patti di famiglia, a scapito della quale non dovrebbe essere posto quanto ricevuto in qualità di collaboratore familiare.

origine dall'esigenza di consentire all'imprenditore di assegnare la propria azienda o le quote della società soltanto ad uno o ad alcuni dei discendenti, ritenuti maggiormente idonei a proseguire l'attività aziendale, senza effettuare discriminazioni tra i futuri eredi.

Difatti, al fine di non ledere i diritti degli altri discendenti, ai sensi dell'art. 768-*quater* c.c., è previsto che gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote; tuttavia, i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

Nel disciplinare il patto di famiglia, il legislatore non è intervenuto direttamente sulle disposizioni in materia fiscale e, pertanto, ai fini dell'individuazione degli effetti tributari dell'istituto, occorre fare riferimento alla disciplina ordinaria in materia di imposizione diretta ed indiretta (Basilavecchia, 2006, pp. 194 ss)¹⁹.

Al tal riguardo, è necessario preliminarmente individuare la natura giuridica degli accordi aventi natura patrimoniale che discendono dalla stipula del patto di famiglia, ovvero:

- (a) il trasferimento dell'azienda o della partecipazione a favore del discendente assegnatario;
- (b) i trasferimenti effettuati a titolo di "compensazione patrimoniale" in favore degli altri legittimari del disponente che partecipano al patto di famiglia.

È, inoltre, importante precisare che il c.d. "passaggio generazionale d'azienda" si differenzia per disciplina applicabile nell'ipotesi in cui il trasferimento d'azienda avvenga a seguito del decesso dell'imprenditore piuttosto che nell'ipotesi in cui detto trasferimento avvenga per atto di donazione, che peraltro è una delle metodologie più frequentemente utilizzate, soprattutto nel caso di imprese individuali, per l'avvicendamento con i figli che già collaborino nell'impresa.

Con riguardo a tali fattispecie, l'art. 58, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 stabilisce che

il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa, l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.

Da tale disposizione si evince che il trasferimento a titolo gratuito - a prescindere dal legame di parentela del dante causa con l'erede ovvero con il soggetto donatario -

¹⁹ In argomento, v. anche Busani (2019).

non determina realizzo di plusvalenze imponibili a condizione che il soggetto beneficiario assuma i beni ricevuti allo stesso valore fiscalmente riconosciuto in capo al dante causa. In tal modo, le eventuali plusvalenze o minusvalenze latenti sui beni componenti l'azienda emergeranno unicamente al momento della successiva dismissione di tali beni strumentali ovvero della cessione dell'azienda stessa.

La neutralità fiscale dell'operazione ha per conseguenza il mantenimento della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti per i beni aziendali.

Qualora invece il beneficiario (erede o donatario) effettui una successiva cessione a titolo oneroso dell'azienda, la plusvalenza realizzata dovrà, in questo caso, essere assoggettata a tassazione; tuttavia, il relativo trattamento fiscale si differenzierà a seconda che il soggetto cedente sia o meno imprenditore al momento della cessione.

Inoltre, la neutralità dei trasferimenti a titolo gratuito nei confronti di chiunque (e non solo dei familiari) trova applicazione a prescindere dal requisito della continuità dell'attività, fermo restando il criterio di continuità dei valori contabili.

Venendo ora al trasferimento di partecipazioni, l'art. 67, comma 1, lett. c) e c) bis del TUIR considera redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni societarie, con la conseguenza che nel patto di famiglia nessuna imposta si rende dovuta proprio perché tale norma si applica ai soli trasferimenti a titolo oneroso, mentre l'attribuzione di partecipazioni societarie nell'ambito del patto di famiglia avviene a titolo gratuito.

In altri termini, non vi è tassazione in capo alla persona fisica donante perché gli eventuali plusvalori latenti della partecipazione restano "sospesi" fino al momento della successiva (eventuale) cessione a titolo oneroso da parte del donatario. Tale circostanza impone una riflessione: sebbene l'art. 768-bis c.c. possa indurre, *prima facie*, a ritenere come patto di famiglia il passaggio da padre a figlio di qualsiasi pacchetto di partecipazioni, anche acquisito con intento meramente speculativo²⁰, tale interpretazione non sembra possa essere condivisa.

Invero, posto che sarebbe facile celare sotto la veste del patto di famiglia qualsiasi trasmissione patrimoniale, è ragionevole ritenere che le partecipazioni societarie in tanto possono costituire oggetto di un patto di famiglia in quanto siano effettiva espressione di attività imprenditoriali del loro titolare, con ciò escludendosi le partecipazioni acquisite con intento meramente speculativo. In altre parole, le partecipazioni sociali dovrebbero essere idonee a consentire un controllo gestionale e, dunque, il raggiungimento di effetti equivalenti a quelli connessi al trasferimento di azienda (Basilavecchia, 2006, p. 198).

Per quanto concerne, invece, la liquidazione compensativa in denaro o in natura da parte dei discendenti assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore dei legittimari, occorre osservare quanto segue.

²⁰ Si pensi al caso di Tizio, titolare di denaro e immobili, che, volendoli sottrarre alle norme in tema di successione necessaria, potrebbe semplicemente conferirli in una società non operativa e trasferire, poi, le quote tramite un patto di famiglia.

Ai fini delle imposte sui redditi, in entrambi i casi non si genera alcuna ricchezza imponibile nei confronti dei legittimari non assegnatari in quanto si tratterebbe di attribuzioni effettuate in loro favore a titolo gratuito dal discendente assegnatario, quindi fiscalmente irrilevanti.

Tuttavia, qualora i beni attribuiti ai legittimari siano prelevati dal patrimonio del discendente assegnatario nell'ambito di un'attività di impresa si renderebbe applicabile il regime di tassazione ordinaria, ai sensi dell'art. 86 del TUIR, in relazione alla formazione di plusvalenze sui beni relativi all'impresa, sulla base del c.d. valore normale; ciò si verificherebbe anche nell'ipotesi in cui gli stessi siano destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. A ciò si aggiunga che se anche i legittimari sono imprenditori, ed il bene trasferito a titolo gratuito in loro favore dal discendente va a confluire in un preesistente patrimonio di impresa, vi sono rilevanti conseguenze fiscali posto che, in tal caso, i legittimari medesimi realizzano una sopravvenienza attiva tassabile.

Qualora, invece, cedendo l'azienda a titolo oneroso l'assegnatario (del patto) perda la qualifica di imprenditore, la plusvalenza costituirà reddito diverso ex art. 67, co. 1, lett. h-bis), Tuir.

Ai fini delle imposte indirette, fino al 2006, per effetto della soppressione dell'imposta sulle donazioni e successioni disposta dalla L. 18 ottobre 2001, n. 383, le donazioni in favore del coniuge, dei parenti in linea retta e degli altri parenti fino al quarto grado, non erano soggetti ad imposizione. Tali trasferimenti scontavano solo l'imposta di registro "applicabile per le operazioni a titolo oneroso" sul valore della quota spettante a ciascun donatario superiore a 180.759,91 euro. La *ratio* era quella di assoggettare ad imposta di registro (oltre alle imposte ipotecarie e catastali sugli immobili) i trasferimenti a titolo gratuito, inasprendo tanto più l'imposizione quanto meno stretto fosse il grado di parentela tra il *de cuius* o il donante e i relativi beneficiari. Successivamente, con il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262²¹, è stata abrogato l'art. 13 della L. 383/2001, che appunto aveva soppresso l'imposta sulle donazioni e successioni, reintroducendo di fatto il tributo.

Con riferimento, però, al patto di famiglia, a far data dal 1° gennaio 2007, quest'ultimo aggravio fiscale è stato risolto con la L. 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. legge Finanziaria per il 2007) che, proprio al fine di favorire il passaggio intergenerazionale di aziende familiari, ha previsto l'esenzione dell'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende, quote o azioni realizzati a favore dei discendenti (applicabile pure ai patti di famiglia)²².

²¹ Convertito con modificazioni con L. 24 novembre 2006, n. 286.

²² La finanziaria 2007 ha introdotto il comma 4-ter all'art. 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, prevenendo testualmente che "I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta". La Corte Costituzionale, con la sentenza del 23 giugno 2020, n. 120, ha chiarito la natura dell'esenzione disposta dalla legge finanziaria 2007, analizzandone la *ratio* e sottolineandone la matrice di derivazione europea. A tal fine, la Consulta ha avuto modo di precisare che le indicazioni di matrice europea erano ben diverse rispetto a quelle poi condensate nella disposizione interna (che

L'imposta non trova applicazione sui trasferimenti di quote e azioni di società di capitali (Spa, Srl, Società cooperative) a condizione che il passaggio di proprietà avvenga a favore dei discendenti in linea retta, in genere i figli. L'esenzione, però, scatta solo se si verificano due condizioni:

- (a) il beneficiario deve arrivare a detenere il controllo della società;
- (b) gli eredi devono proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa (o detenere il controllo della società di capitali) per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. Inoltre, è necessario che gli eredi, nel momento della presentazione della denuncia di successione, dichiarino la volontà di proseguire l'attività per almeno 5 anni²³.

La norma non chiarisce se ai fini del controllo si debba fare riferimento solo alla somma delle quote detenute dal beneficiario o alla somma delle quote possedute da tutti gli eredi interessati alla successione. A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha però precisato che l'agevolazione spetta soltanto nel caso in cui il singolo beneficiario detenga il controllo diretto (50% più 1 delle quote)²⁴. Ciò potrebbe accadere solo in pochissimi casi poiché, nella prassi, ci sono sempre più eredi che subentrano al defunto con l'impossibilità di detenere singolarmente una quota di controllo.

Vero è che la stessa Amministrazione finanziaria ha precisato che l'agevolazione spetterebbe anche nell'ipotesi di in cui il trasferimento della partecipazione di controllo avviene in comproprietà a più eredi (in maniera indivisa)²⁵. Ciò è facilmente verificabile nelle Spa, in cui la quota di partecipazione si trasferisce in maniera indivisa agli eredi, consentendo, quindi, di poter fruire dell'agevolazione in parola. Per le Srl, non vige invece il principio dell'indivisibilità, quindi per evitare il pagamento dell'imposta di successione è necessario che il defunto, nel testamento, dichiararsi di lasciare le quote della società in comproprietà a tutti gli eredi.

Norme più favorevoli sui trasferimenti per causa di morte di quote sono, invece, riscontrabili nelle ipotesi di società di persone (SS, Snc e Sas). In questo caso, infatti, l'imposta sulle successioni non è mai dovuta, non avendo alcun rilievo il requisito del controllo.

La legge prevede l'esclusione della tassazione soltanto per i trasferimenti a favore dei discendenti: da padre a figlio o da nonno a nipote. L'agevolazione, quindi,

prevede un'esenzione totale dall'imposizione successoria) posto che la Raccomandazione 94/1069/CE si limitava ad invitare gli Stati membri a "ridurre" i tributi sugli attivi strettamente legati all'esercizio dell'impresa in caso di trasferimento tramite donazione o successione ereditaria, in particolare le imposte di successione, donazione e registro, ammettendo l'unica possibilità di introdurre un'esenzione solo con riferimento al pagamento degli interessi dovuti in caso di dilazione di pagamento dei tributi stessi.

²³ Il mancato rispetto dei predetti limiti e condizioni comporta l'automatico decadimento dal beneficio e la contestuale irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 13, D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

²⁴ Cfr. Ag. Ent., Ris. 18 novembre 2008, n. 446.

²⁵ Cfr. Ag. Ent., Circ. 22 febbraio 2008, n. 3/E.

non si applicherebbe nel caso di passaggio dell'azienda o delle quote al coniuge o ai fratelli e sorelle, poiché questi ultimi non sono qualificabili come discendenti.

Con riferimento, infine, alla circostanza che il patto di famiglia possa venire meno in funzione di una clausola risolutiva espressa inserita nel contratto o in funzione del mutuo consenso delle parti (articoli 768-septies e 1372, c.c.), va osservato quanto segue.

L'art. 28, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 dispone che la risoluzione è soggetta all'imposta di registro in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso, oppure se è stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. Se, però, è previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l'imposta proporzionale prevista dall'art. 6 o quella prevista dall'art. 9 della parte prima della tariffa. In particolare, si applicherà l'aliquota del 3% prevista, in via residuale, per gli atti a contenuto patrimoniale dall'articolo 9 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 13171986, ovvero l'aliquota dello 0,5%, di cui all'art. 6 della medesima Tariffa, in presenza di mere quietanze)²⁶.

Considerazioni conclusive

I profili fiscali del fondo patrimoniale, dell'impresa familiare e dei patti di famiglia rispondono, nel loro complesso, alla necessità di completare il regime di *favor* che i suddetti istituti giuridici offrono sul piano civilistico alla famiglia, sia nella gestione dei rapporti economici sia nella conduzione dell'impresa.

La necessità di prevedere meccanismi giuridici di tutela dei rapporti e dei legami parentali, nelle loro differenti implicazioni imprenditoriali e nelle problematiche economiche in cui, in generale, essi possono venirsi a trovare, risponde ad una oggettiva esigenza di temperamento degli interessi della famiglia e dell'economia di un Paese caratterizzato, in prevalenza, da un tessuto imprenditoriale di ridotte dimensioni.

Le misure tributarie e le agevolazioni correlate all'applicazione di tali istituti, in tale prospettiva, assumono, accanto al tradizionale ruolo impositivo, una connotazione extrafiscale di rivalutazione, sul piano socioeconomico, della famiglia e delle sue aspirazioni di continuità nel tempo. Ciò anche nei differenti passaggi generazionali e nella gestione degli interessi economici, nel rispetto delle peculiarità proprie del cd. "*made in Italy*", che – come noto in tutto il mondo – si origina in un particolare contesto geografico costituito, in prevalenza, da piccole-medie imprese a conduzione familiare, che traggono forza e prestigio dalla tradizione e dall'artigianalità.

²⁶ Al riguardo, si segnalano anche gli interventi interpretativi della giurisprudenza di legittimità (in tal senso, cfr. Cass. civ., Sez. V, 9 marzo 2018, n. 5745 e 5 ottobre 2018, n. 24506) e della Amministrazione finanziaria (cfr. Ag. Ent., risposta a interpello n. 439 del 2019 e Ris. 13 ottobre 2016, n. 91/E) che convergono nel ritenere che dette ipotesi scontano unicamente la tassazione in misura fissa ferma restando, così come previsto dalla norma, l'eventuale applicazione dell'imposta proporzionale sul corrispettivo ove pattuito.

Bibliografia

- AMADIO, G. 2006. Patto di famiglia e funzione divisionale. *Rivista del notariato*, **60**(4):867-888.
- _____. 2007. Profili funzionali del patto di famiglia. *Rivista di diritto civile*, **53**(3):345-362.
- ANDRINI, M. C. 2006. Il patto di famiglia: tipo contrattuale e forma negoziale. *Vita notariale*, **58**(1):31-44.
- AVAGLIANO, M. 2007. Patti di famiglia e impresa. *Rivista del notariato*, **61**(1):1-32.
- BASILAVECCHIA, M. 2006. Le implicazioni fiscali delle attribuzioni tra familiari. Le implicazioni del patto di famiglia. Aspetti sistematici. *I quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, **9**(2-3):194-201.
- BUSANI, A. 2019. *Il patto di famiglia. L'accordo di famiglia, la fondazione di famiglia*. Padova, CEDAM.
- DAMASCELLI, D. 2007. Il 'patto di famiglia' nel diritto internazionale privato. *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, **3**:619-632.
- D'ANDREA, S. 2022. *Impresa individuale e impresa familiare. Profili civilistici e fiscali*. Pisa, Pacini.
- DEMARCHI, P. G. 2005. *Fondo patrimoniale*. Milano, Giuffrè.
- FANTOZZI, A. 1989. Regime tributario della comunione legale. In: C.M. Bianca (a cura di), *La comunione legale*. Vol. II. Milano, Giuffrè.
- _____. 1984. Impresa familiare (diritto tributario). In: AAVV. *Nov. dig. it.* Vol. IV. Torino, UTET.
- _____. 2003. *Il diritto tributario*. Torino, UTET.
- FEDELE, A. 1976. Possesso di redditi, capacità contributiva ed incostituzionalità del cumulo. *Giurisprudenza Costituzionale*, **21**(1):2159-2187.
- _____. 2002. La comunione legale nel diritto tributario. *Diritto e pratica tributaria*, **73**(I):33-49.
- GALLO, F. 1977. Regime fiscale della famiglia e principio della capacità contributiva. *Rivista di diritto finanziario e scienze delle finanze*, **I**: 92-104.
- GIANONCELLI, G. 2018. La famiglia inquadrata nella prospettiva dell'ordinamento tributario. *Rivista di diritto finanziario e scienze delle finanze*, **IV**:406-438.
- GRANELLI, A. E. 1976. L'impresa familiare nella riforma tributaria. *Rivista di diritto finanziario e scienze delle finanze*, **I**:621-635.
- MANENTE, M. 2006. I patti di famiglia. Profili fiscali del nuovo passaggio generazionale d'azienda. *Il fisco*, **I**:2951.
- NUSSI, M. 1992. L'imputazione del reddito nell'impresa familiare. *Rivista di diritto tributario*, **I**:915-932.
- PACE, A. 2021. *La famiglia transnazionale: profili fiscali*. Padova, CEDAM.
- PERRONE, L. 1977. Il cumulo dei redditi, il principio di capacità contributiva e la progressività del sistema tributario. *Rivista di diritto finanziario e scienze delle finanze*, **2**:113-133.
- MANZONI, I. 1975. Cumulo dei redditi e legittimità costituzionale: non manifesta infondatezza o manifesta fondatezza della questione. *Giurisprudenza Costituzionale*, **20**(1):2053-2067.
- MENCARELLI, S. 2022. L'imposta sul reddito delle persone fisiche. In: G. Tinelli et al. (a cura di), *Istituzioni di diritto tributario. Il sistema dei tributi*. Padova, CEDAM.
- RIZZI, G. 2006. Il patto di famiglia. Analisi di un contratto per il trasferimento dell'azienda. *Notariato*, **4**:429-471.
- SCUFFI, G. 2022. *La fiscalità nel diritto di famiglia*. Milano, Giuffrè.

- SICCHIERO, G. 2006. La causa del patto di famiglia. *Contratto e impresa*, **22**(4-5):1261-1288.
- TASSINARI, F. 2006. Il patto di famiglia per l'impresa e la tutela dei legittimari. *Giurisprudenza commerciale*, **33**(5):808-832.
- TURCHI, A. 2012. *La famiglia nel diritto tributario*. Torino, Giappichelli.
- VITUCCI, P. 2006. Ipotesi sul patto di famiglia. *Rivista di diritto civile*, **52**(4):447-479.
- ZOPPINI, A. 2007. Profili sistematici della successione 'anticipata' (Note sul patto di famiglia). *Rivista di diritto civile*, **53**(3):273-296.

Submetido: 08/10/2022

Aceito: 20/01/2023